

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2080 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2016

## recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Data l'attuale situazione del mercato del latte scremato in polvere in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno aprire la vendita di latte scremato in polvere all'intervento pubblico mediante procedura di gara, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
- (2) Al fine di gestire le vendite all'intervento in modo adeguato, è necessario specificare la data entro la quale il latte scremato in polvere disponibile per la vendita deve essere entrato nel regime di intervento pubblico.
- (3) Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2016/1240, è necessario fissare i termini per la presentazione delle offerte, il quantitativo minimo che può essere oggetto di offerta e l'importo della cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta.
- (4) Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, è necessario stabilire i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le offerte ammissibili.
- (5) Ai fini dell'efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero trasmettere le proprie notifiche alla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (6) Il Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Ambito di applicazione**

Sono aperte le vendite mediante gara di latte scremato in polvere entrato all'ammasso anteriormente al 1° novembre 2015 alle condizioni di cui al titolo II, capo III, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

### **Presentazione delle offerte**

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 dicembre 2016 alle ore 11.00 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le gare successive ha inizio a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo martedì del mese. Nel mese di agosto, tuttavia, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e in dicembre alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.
3. Le offerte sono presentate agli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri <sup>(1)</sup>.

### *Articolo 3*

#### **Quantitativo per offerta e unità di misura**

Il quantitativo minimo di latte scremato in polvere che può essere oggetto di offerta è 20 tonnellate.

Il prezzo proposto è il prezzo per 100 kg. di prodotto.

### *Articolo 4*

#### **Cauzione**

All'atto della presentazione dell'offerta per la vendita di latte scremato in polvere è costituita una cauzione pari a 50 EUR per tonnellata presso l'organismo pagatore in cui è presentata l'offerta.

### *Articolo 5*

#### **Comunicazione alla Commissione**

La notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) per i giorni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

### *Articolo 6*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

---